



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 338/15/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PROPOSTA DALLA SIGNORA LUCIA BARDINI (CANDIDATA AL CONDIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER LA LISTA “MOVIMENTO 5 STELLE”) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota del 20 maggio 2015 (prot.n. 44425) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune Rignano sull'Arno (FI) per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale *“con riferimento alla pubblicazione sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'ente di comunicati e volantini riportanti iniziative pubbliche che contengono, insieme al logo del Comune il riferimento personale (nome e cognome) del Sindaco Daniele Lorenzini, candidato alle elezioni regionali del 31 maggio 2015 nella lista del Partito Democratico (Circoscrizione di Firenze 2)”*. In particolare il Comitato - ricevuta la segnalazione della candidata al Consiglio regionale della Toscana per la lista *“Movimento 5 Stelle”* Lucia Bardini nella quale si denunciava la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - ha verificato il rispetto del divieto sancito dalla citata norma da parte dell'Amministrazione comunale con riferimento ai comunicati stampa del 7, 14 e 18 maggio 2015 e ai volantini relativi alle iniziative *“La letteratura che aiuta”* e *“Antica fiera del bestiame”*;

CONSIDERATO che con la suddetta nota il Comitato *“ha rilevato che dall'istruttoria condotta le azioni di comunicazione istituzionale evidenziano elementi di violazione dell'art. 9 della legge 28/00, con particolare riferimento all'impersonalità della comunicazione”* e ha invitato *“il Comune di Rignano sull'Arno a cessare ogni forma di comunicazione istituzionale in forma personale e a rimuovere dal profilo Facebook istituzionale i materiali oggetto di segnalazione”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato e, in particolare, la nota del 21 maggio 2015 (prot. n. 44608) con la quale il Sindaco del Comune di Rignano sull'Arno ha inviato al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- nella giornata del 20 maggio 2015 l'Amministrazione ha prontamente provveduto a eliminare ogni riferimento personale al Sindaco e ad altri esponenti dell'Amministrazione nei comunicati del 7, 14, 18 maggio 2015;
- ha provveduto ad eliminare ogni collegamento ai volantini *“La letteratura che aiuta”* e *“Antica fiera del bestiame”*;
- ha rimosso ogni collegamento ai suddetti documenti e notizie dal profilo Facebook;
- il volantino relativo all'iniziativa *“La letteratura che aiuta”* è relativo ad un ciclo di dodici incontri iniziati il 7 febbraio 2015 e, dunque, pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data antecedente al periodo elettorale;
- il volantino *“Antica fiera del bestiame”* è stato realizzato analogamente all'anno precedente e, dunque, il nominativo del Sindaco è un refuso ripetuto erroneamente su tutte le comunicazioni;
- il comunicato del 14 maggio 2015 rappresenta, invece, un errore materiale;
- tutte le comunicazioni sono ritenute indispensabili strettamente necessarie e non differibili poiché finalizzate a fornire alla cittadinanza le informazioni dovute con riferimento a eventi già programmati nel periodo antecedente la vigenza della legge n. 28/00;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- la condotta dell'Amministrazione è da ritenersi improntata alla buona fede;

PRESA VISIONE dei volantini e dei comunicati stampa oggetto della citata segnalazione e allegati alla documentazione istruttoria, oltre che della home page del Comune e di tutte le informazioni consultabili alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che le forme di comunicazione oggetto della segnalazione *de qua* sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dalla legge n. 150 del 2000 e risultano essenzialmente dirette a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale;

RILEVATO altresì che la pubblicazione dei volantini e dei comunicati stampa ricade nel periodo di applicazione dell'art. 9 in quanto successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali, fatta eccezione per quelli relativi al ciclo di incontri "La letteratura che aiuta" che sono antecedenti a tale periodo;

CONSIDERATE altresì le integrazioni istruttorie pervenute in data 21 maggio 2015 (prot. n. 44658) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana propone, a seguito dell'adeguamento spontaneo dell'Amministrazione, l'archiviazione del procedimento;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte dell'Amministrazione del Comune di Rignano sull'Arno;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e di aderire, in ragione di quanto previsto dall'art. 26, comma 7, della delibera n. 166/15/CONS, alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato stesso in considerazione dell'intervenuto adeguamento spontaneo da parte dell'Amministrazione agli obblighi di legge;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto segnalante e al Comune di Rignano sull'Arno ed è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana.

Roma, 28 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani